



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA Prot. n° 27709 / 2014

PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014.

IL SINDACO

- Visto l'art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
- Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni suoli edificatori, fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti, arbusti e rifiuti d'ogni genere;
 - Considerato altresì che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, all'ambiente, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;
 - Rilevato che, le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili allo stato di abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;
 - Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;
 - Visto il T.U.L.L.P.S. n.773 del 18/06/1931 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Vista la Legge n.225 del 24/02/1992;
 - Vista la L. 100 DEL 12/07/2012;
 - Vista la L. n.353 del 21/11/2000;
 - Vista la L.R. n.15 del 12 maggio 1997 e s.m.i. (art.14 comma 1°LR. 10 del 30/04/2009);
 - Vista la L.R. n.18 del 30/11/2000;
 - Vista la L.R. n. 7 del 10/3/2014;
 - Vista la D.G.R. Puglia n.674 del 11/04/2012, di approvazione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012/2014 ;
 - Visto il **Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'8 Aprile 2014, n° 226**, avente ad oggetto **"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2014, ai sensi della L. n.353/2000 e della L.R. n.18/2000**, pubblicato sul B.U.R.P. n.53 del 17/04/2014, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi **nel periodo 15 Giugno -15 Settembre 2014**, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° Giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 Settembre del corrente anno.

RENDE NOTO

Il contenuto del Dispositivo del D.P.G.R. nr. 226 dell' 8 Aprile 2014, formato dai seguenti articoli:

Art.1)

Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2014 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2)

Divieto su aree a rischio d'incendio boschivo

Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n° 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale nonché dell'art. 3 della Legge n° 353 / 2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della Regione a rischio di incendio boschivo (art.2 della L.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, **è tassativamente vietato:**

- **accendere fuochi di ogni genere,**
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;**
- **usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;**
- **tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;**



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

- **esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;**
- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;**
- **transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;**
- **abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.**

Art. 3)

Obblighi per gli enti di gestione di infrastrutture e servizi

Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, l'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, le Province, i Comuni o Consorzi di Comuni e i Consorzi di Bonifica, **entro il 15 Giugno**, lungo gli assi viari, di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio regionale o in prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Per l'eliminazione della **vegetazione** erbacea è consentito l'utilizzo anche di diserbanti purché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L.394/1991 e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 19/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante la potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Art. 4)

Attività ad alto rischio esplosivo

I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L.353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), **entro il 1° maggio**, devono comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti ed i recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia entro e non oltre il 15 maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Art. 5)

Fuochi pirotecnici e fiamme libere

I Sindaci possono autorizzare l'attività pirotecnica, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non vietate dall'art. 2 del presente Decreto, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e squadre antincendio, idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. L'Azienda dovrà certificare con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n° 559/C.25055.XV).

I Sindaci, inoltre, dovranno verificare sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal Pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco dovrà sospendere o annullare l'attività pirotecnica.

Art. 6)

Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 Luglio.



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

Art. 7)

Divieti per la bruciatura delle stoppie

È fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) prima del 1° settembre come previsto dall'art. 5 comma 1° lett. w del Regolamento Regionale nr. 28 del 22.12.2008. Tale divieto è esteso anche nelle aree dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), e in tutte le aree del territorio regionale che si trovano entro cento metri dal limite delle aree boscate (art.2 L. n°353/2000), ivi comprese le aree cespugliate, arborate e a pascolo, i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria. Per tutte le altre aree si fa riferimento ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

Ove ritenuto, ed in relazione a particolari condizioni locali e climatiche, i Sindaci potranno posticipare l'inizio del periodo di bruciatura delle stoppie nel territorio di propria competenza.

All'interno delle aree naturali protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 19/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.

Art. 8)

Condizioni per la bruciatura delle stoppie

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo di colture cerealicole, che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono fare preventiva richiesta di autorizzazione all'Amministrazione Comunale competente per territorio 15 giorni prima dell'inizio della bruciatura allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena osservanza delle prescrizioni di cui al presente Decreto nonché un recapito telefonico dell'operatore responsabile della pratica di accensione e bruciatura, gli estremi catastali e la località dell'area interessata. L'Amministrazione Comunale deve curarne l'istruttoria, verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al presente Decreto e con le altre norme ivi richiamate, nonché con riferimento ad eventuali rischi di incendi di interfaccia anche sulla base della pianificazione comunale allo scopo predisposta. Degli esiti di tale istruttoria l'Amministrazione Comunale deve dare comunicazione, almeno 10 giorni prima, al Comando Provinciale competente del Corpo Forestale dello Stato, agli Enti gestori delle aree naturali protette in cui i territori oggetto delle pratiche ricadono, all'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.) ed alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), con specifica indicazione dei dati trasmessi con la richiesta di autorizzazione.

L'amministrazione comunale deve, inoltre, vigilare su regolare svolgimento delle operazioni di bruciatura. L'accensione e bruciatura delle stoppie può avvenire esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino (a partire dalle ore 5.00 con spegnimento entro le ore 9.00) e nelle ore del crepuscolo (dalle ore 19.00 con spegnimento entro le ore 20.00) e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, ferrovie, tale da generare situazioni di pericolo per persone e/o veicoli in transito.

La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l'espansione incontrollata del fuoco.

All'interno delle aree naturali protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e di quelle regionali istituite ai sensi della L. R. 19/97 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione.

Art. 9)

Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo insistenti sul territorio regionale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Hanno inoltre l'obbligo di realizzare entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

Art. 10)

Interventi di prevenzione negli oliveti e nei vigneti

I proprietari, gli affittuari e i conduttori degli oliveti e dei vigneti devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi entro il 31 maggio.

Gli Organi di Polizia Giudiziaria e gli Enti competenti in materia di ambiente devono segnalare situazioni di non conformità previste dagli Standard per il mantenimento delle buone condizioni vegetative come previsto dalla D.G.R. n. 1928 del 02/10/2012 con la quale Giunta Regionale ha attuato il D. Mn. 30125/2009 e s.m.i. "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale" all'Organismo pagatore AGEA, al Servizio Agricoltura – Autorità di gestione del PSR della Regione Puglia e per conoscenza al proprietario/conduttore del fondo agricolo.



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

Le segnalazioni di non conformità dovranno essere corredate da un verbale di controllo come previsto dal citato Decreto Ministeriale.

Art. 11)

Prescrizioni generali ed attività di prevenzione

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il **15 giugno**, di eseguire, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. Il proprietario/conduttore è comunque obbligato a comunicare gli interventi, agli enti preposti almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori, secondo il modello allegato.

Le suddette attività di prevenzione sono consentite fino al 15 Giugno, sempre previa comunicazione di cui al punto precedente, anche nelle zone ricadenti nei siti "Rete Natura 2000", in quanto strettamente connesse alla loro conservazione. Tali attività da eseguire entro il 15 giugno, non sono assoggettate al procedimento preventivo di Valutazione di incidenza ambientale.

Art. 12)

Attività produttive e turistiche

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il **31 Maggio** a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento.

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive, dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

Art. 13)

Polveriere

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il 31 maggio, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione, e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l'innescare la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Art. 14)

Concorso degli Enti Locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, artt. 12 -13 -14, le Province ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, sono tenute all'utilizzo del volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 14 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente al Servizio Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2014, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano comunale per la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia.

I Sindaci concorrono alla campagna A.I.B. secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei propri Comuni, progressivamente quelli in dotazione alle Amministrazioni Provinciali e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione (S.O.U.P.).

Art. 15)

Norme Transitorie

In deroga alle prescrizioni e divieti previsti dal presente Decreto potranno essere attuati interventi disposti dall'Osservatorio Fitopatologico regionale sulla base delle prescrizioni dallo stesso indicate, per la gestione della lotta ai parassiti in quarantena, quali ad esempio la Xylella degli olivi.



COMUNE di BARLETTA

Città della Difesa
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

Art. 16)

Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 6, 7, 8, del presente Decreto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 11 della L.R. n.15 del 12/05/1997.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 10 del presente Decreto, si applicano le riduzioni/esclusioni applicate dall'Organismo pagatore AGEA ai sensi del DM 30125/2009 e s.m.i. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art.10 della L. 353/2000, dell'art.11 della L.R. n. 15 del 12/05/1997 e dell'art.49 della L.R. n. 27 del 13/08/1998.

Art. 17)

Osservanza delle norme

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, anche mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 18)

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n° 13/94.

Art. 19)

Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 20)

Disposizioni finanziarie

Il presente decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

O R D I N A

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.L.P.S. e dal D.P.G.R. Puglia n. 226 dell' 8 Aprile 2014.

1) Ai proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti, a riposo e/o abbandonati insistenti sul territorio comunale, di eseguire entro il **31 Maggio 2014**, le necessarie opere di difesa e prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di ogni materiale infiammabile;

2) Per le infrazioni alle disposizioni previste al punto 1 della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, ove dovuta per legge, sarà applicata ai sensi dell'art.7bis del D.L.vo n. 267/2000 una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (pari al doppio del minimo) a € 500,00, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n.689/81.

I N C A R I C A

Le Forze dell'Ordine, il Comando del Corpo Forestale dello Stato, il Comando di Polizia Provinciale, il Comando dei VV.FF. competenti per territorio, Il Comando di Polizia Municipale di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

I N V I T A

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione alle autorità, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio, chiamando i seguenti numeri telefonici:

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| • 115 | Vigili del Fuoco |
| • 0883/ 531222 | Vigili del Fuoco Barletta |
| • 1515 | Corpo Forestale dello Stato |
| • 0883/332370 | Polizia Municipale Barletta |
| • 0883/578320 | Protezione Civile Barletta |



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

- 112 Carabinieri
- 0883/537400 Carabinieri (Comando Compagnia-Barletta)
- 113 Polizia di Stato
- 0883/341611 Polizia di Stato (Commissariato -Barletta)
- 117 Guardia di Finanza
- 0883/531081 Guardia di Finanza (Comando Compagnia-Barletta).

A V V E R T E

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n.241 del 07/08/1990, che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia - Sezione di Bari, oppure in alternativa, nel termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

D I S P O N E

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Barletta consultabile all'indirizzo ip www.comune.barletta.bt.it .;

I N V I A

Copia della presente Ordinanza tramite il Comando di Polizia Municipale:

- a S.E. il Prefetto della Provincia Barletta-Andria-Trani;
- alla Regione Puglia Servizio Protezione Civile ;
- all'Amministrazione Provinciale B.A.T.
- al Corpo Forestale dello Stato ;
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Barletta;
- ai Carabinieri - Compagnia di Barletta;
- alla Polizia di Stato – Commissariato di Barletta;
- alla Guardia di Finanza (Barletta)
- alle Associazioni di categoria degli Agricoltori ;
- alle Ferrovie Bari – Nord;
- alle Ferrovie dello Stato -TRENITALIA - Bari;
- all' Autostrade per l'Italia S.p.A. Direz. 8° Tronco-Bari SS.271-km 8.2 c.p. 70020 – Bitritto;
- all' ANAS – Compartimento di Bari, Viale Luigi Einaudi, 15 – Bari.
- Al Servizio di Viabilità della provincia Bat ;
- Al Responsabile dell'Ufficio Stampa del Comune per la massima diffusione.

Dalla Residenza Municipale, li Maggio 2014.

IL Dirigente

Col. Dott. Filannino Savino

20 MAG. 2014

IL SINDACO
Pasquale Cascella